



STUDIO D'ELIA RAG. CINZIA

CONSULENTE DEL LAVORO

Via A. Angiolini n. 23 – 59100 Prato

Tel/Fax 0574-603765

www.studiodeliaprato.it

info@studiodeliaprato.it

Prato, 31/03/2015

Circolare n. 8/a, Marzo 2015

Superamento co.co.co. e lavoro a progetto; sanatoria per le collaborazioni e le Partite Iva

Addio alle collaborazioni a progetto e a quelle coordinate e continuative, per quest' ultime dal 1° gennaio 2016 è prevista l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

In seguito alle recenti riforme non è più possibile attivare nuovi contratti di collaborazione a progetto e quelli già in essere potranno invece proseguire solo fino alla loro scadenza. Con l'entrata in vigore della riforma, è stata anche prevista una sanatoria finalizzata a promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, viene infatti disposto che i datori di lavoro che procederanno all'assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato, di soggetti già parti di contratti di collaborazione a progetto, coordinata e continuativa o titolari di Partita IVA (anche in corso di contenzioso non definitivo) godranno dell'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso. Tutto ciò dovrà essere preceduto da una fase di "conciliazione", necessiterà infatti che il lavoratore interessato dall'assunzione sottoscriva, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, un atto di conciliazione in una delle sedi protette, quali ad esempio DTL (direzione territoriale del lavoro), commissioni di certificazione costituite presso la DPL (direzione provinciale del lavoro) o Enti Bilaterali o presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

Unico onere a carico del datore di lavoro è che questi non receda dal rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo.